

Decreto federale che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016 su un approccio integrato in materia di sicu- rezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di in- contri calcistici e di altre manifestazioni sportive

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 3 luglio 2016³ su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

- a. in virtù dell'articolo 16 paragrafo 2, lo strumento di ratifica è depositato.
- b. in virtù dell'articolo 16 paragrafo 3, la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 120⁴ è denunciata contemporaneamente al deposito dello strumento di ratifica.
- c. in virtù dell'articolo 16 paragrafo 4, la Convenzione del Consiglio d'Europa n. 120⁵ continua a essere applicata fino all'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 paragrafo 1.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF

³ ...

⁴ RS 0.415.3

⁵ RS 0.415.3